

Ct 3688/12
8-13 Avv. Pirollo



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE

(R.G.R. n. 102/14)
CONTRODEDUZIONI

per

il **Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana** (c.f. 80207790587), in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (c.f. 80039250487) presso i cui Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, pure è legalmente domiciliato (fax: 055472555; PEC: firenze@mailcert.avvocaturastato.it)

contro

Falzea Bruno, con gli Avv.ti Claudio Defilippi e Deborah Cianfanelli
e nei confronti di

Equitalia Centro spa

nella causa avverso

la cartella di pagamento n. 051 2013 00136743 54 000 notificata il 22.10.13

* * * * *

Il sig. Falzea ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze avverso la cartella di pagamento n. 05120130013674354000, notificata il 22.10.2013, concernente l'insufficiente versamento del contributo unificato dovuto l'impugnativa, dinanzi al T.A.R. Toscana, del diniego di revoca della concessione del diritto di superficie per la realizzazione di immobili in regime di edilizia convenzionata.

In data 27 dicembre 2012, riscontrato l'insufficiente adempimento fiscale, il dirigente del T.a.r. Toscana notificava al ricorrente, nel domicilio eletto, formale invito al pagamento della somma dovuta, pari a Euro 500,00, cui faceva seguito la notifica della cartella di pagamento oggi impugnata, avverso la quale viene dedotta:

1) la violazione dell'art. 60 DPR n. 600/73 e della L. n. 890/82, per difetto di notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata a mezzo posta, con conseguente nullità e/o inesistenza della stessa;

2) la violazione dell'art. 26 DPR n. 602/73, per l'avvenuta notifica della cartella di pagamento da parte di soggetto non abilitato;

3) la violazione degli artt. 3 L. n. 241/90 e 7 comma 2 L. n. 212/00 per difetto di motivazione della cartella impugnata;

4) l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 13 comma 1, e dell'art. 13 comma 6 quater D.P.R. 115/02 in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost..

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente la quale

OSSERVA

1) In via preliminare, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso tributario, in quanto proposto avverso la cartella di pagamento, notificata il 22 ottobre 2013, non per vizi propri, bensì per vizi afferenti l'invito di pagamento, autonomamente notificato alla ricorrente il 27 dicembre 2012, divenuto, quindi, incontestabile per mancata e tempestiva autonoma impugnazione.

Sul punto deve osservarsi che l'invito di pagamento, di cui all'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, reca i caratteri propri dell'avviso di accertamento o di liquidazione di un tributo, per come delineati dalla giurisprudenza tributaria (cfr. Cass., S.U. 24.07.2007 n. 16293), comunicando al contribuente una pretesa impositiva oramai definitiva, in quanto certa e non condizionata, ancorché accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente, per evitare spese ulteriori.

Pertanto, la mancata tempestiva impugnazione dell'invito de quo comporta l'impossibilità di rimettere in discussione la debenza del tributo e rende, conseguentemente, ammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento esclusivamente per vizi propri, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo (Cass., Sez. Tributaria, 15.05.2008 n. 12194, C.T.P. di

Bari del 13.11.2008 n. 167/4/08, nonché del 22.04.2010 n. 111/20/10, e da ultimo Cass., Sez. Tributaria n. 26257 del 29.12.2010).

2) Fermo restando quanto detto in punto di inammissibilità del ricorso, per completezza difensiva si passa ad esaminare i motivi di doglianza proposti che, come detto in precedenza, sono tutti palesemente infondati.

2.1) Il primo e il secondo motivo di doglianza possono essere trattati congiuntamente, per l'evidente connessione esistente fra essi.

Per quanto riguarda i presunti vizi di notifica dell'invito al pagamento, è opportuno precisare, richiamando quanto già detto in sede di esposizione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnativa, nessuna censura può essere mossa all'operato della segreteria del T.A.R., risultando esattamente adempiuti gli obblighi di legge attraverso la notifica del presupposto atto impositivo, vale a dire l'invito al pagamento del contributo unificato, avvenuta il 27 dicembre 2012 nel domicilio eletto dalla parte dinanzi al giudice adito, così come prescritto dall'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002, mediante consegna a mani da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato.

Per quanto riguarda, invece i presunti vizi di trasmissione della cartella di pagamento, è agevole osservare che questa è stata regolarmente notificata al debitore, ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973, a mezzo del servizio postale in data 22 ottobre 2013.

Contrariamente a quanto ex adverso dedotto ed eccepito, la modalità della notifica a mezzo posta, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è espressamente consentita all'agente di riscossione proprio dalla norma innanzi richiamata, in forza di un'univoca e costante interpretazione di quest'ultima sia da parte della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. VI, n. 25128 dell'8 novembre 2013, conforme all'indirizzo espresso da Cass. Civ., sez. trib. n. 11708/2011; nonché Cass. 14327/2009; 1747/2010; 2288/2011; e T.A.R. Puglia – Bari n. 589-590-591-592-593/2010), sia della giurisprudenza tributaria di merito (cfr., le recentissime pronunce della C.T.P. Lecce n. 329 dell'8 ottobre 2013, della C.T.R. Puglia n. 87 del 19 luglio 2013; nonché, in particolare, della C.T.P. di Frosinone n. 72 del 6 marzo 2013).

L'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 prevede, infatti, che la notifica della cartella esattoriale possa essere effettuata con varie modalità e, così, tra l'altro, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale...), ma direttamente ad opera del Concessionario "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Trattasi in quest'ultimo caso della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: *"Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta ..."*; dal canto suo, il successivo art. 39 prevede che: *"Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere"*.

Conseguentemente, le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'ufficiale postale se non quella di curare che la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Tra l'altro è bene precisare che nella fattispecie in esame l'agente di riscossione ha provveduto alla notifica a mezzo del servizio postale indicando sulla cartella di pagamento, in calce alla relata di notifica (predisposta solo per le notifiche a mani, ovvero per quelle ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c.), il numero di cartella di pagamento - n. 05120130013674354000 -, il numero di richiesta di notifica a mezzo del servizio postale nonché il numero della raccomandata, creando in questo modo un inequivocabile collegamento tra la cartella da notificare e l'avviso di ricevimento della relativa raccomandata.

Infine, per completezza, è bene ricordare che vi è l'obbligo, previsto dal penultimo comma dell'art. 26 citato, per il concessionario di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata di notifica o con l'avviso di ricevimento, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione.

Non merita rilievo neppure l'ulteriore assunto riguardante il mancato rispetto del disposto di cui all'art. 14 della L. n. 890/92 con riferimento alle modalità di esecuzione della notifica della cartella di pagamento, che escluderebbe l'agente di riscossione dai soggetti abilitati ad eseguire direttamente le notificazioni a mezzo del servizio postale.

In realtà, l'art. 14 citato non si riferisce all'attività svolta dall'agente di riscossione, in quanto è norma specificamente diretta agli uffici finanziari, cui è consentita la notifica diretta al contribuente, mediante il servizio postale, degli atti e degli avvisi che lo riguardano, con indicazione anche delle modalità procedurali per l'esecuzione di dette notifiche.

La norma, comunque, fa salve le altre disposizioni del D.P.R. n. 602/73, che riguardano le modalità di notifica previste da singole disposizioni normative, in special modo quelle di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/73, vale a dire la notifica diretta da parte degli agenti di riscossione delle cartelle di pagamento mediante spedizione dell'atto attraverso il servizio postale ordinario e non quello di cui alla L. n. 890/82.

Anche questo aspetto è stato già affrontato dalla Suprema Corte – Sez. tributaria, che con sent. n. 1091/2013 ha confermato la legittimità della notifica diretta della cartella di pagamento ad opera del concessionario del servizio di riscossione, ex art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

In ogni caso, in fatto, la presunta (ma, per quanto detto, inesistente) violazione di legge sarebbe sanata, ex art. 156 c.p.c. dal raggiungimento dello scopo sotteso alla notifica, che è quello di assicurare la conoscenza dell'atto lesivo, testimoniata nella specie dalla tempestiva e rituale opposizione alla cartella di pagamento (cfr., sullo specifico effetto sanante, Cass. sez. tributaria n. 2288/2011).

2.2) Quanto al dedotto vizio della motivazione del provvedimento impugnato ed alla conseguente violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente, è sufficiente osservare che la cartella di pagamento, costituendo un atto di accertamento del mancato versamento di un tributo con conseguente applicazione della relativa sanzione, per sua natura può essere motivata "per relationem" e, in particolare, mediante il rinvio al contenuto dell'invito al pagamento, che, a sua volta, puntualmente reca tutti i dati identificativi della pretesa tributaria, vale a dire l'atto da cui deriva l'obbligo impositivo: nella specie, il ricorso giurisdizionale n. 1704/2012 ed il relativo oggetto, il nome del responsabile del procedimento, nonché il termine e le modalità di impugnazione.

Pertanto, tutti i dati identificativi dell'invito al pagamento/presupposto impositivo sono da considerarsi trasposti nella cartella di pagamento, che risulta così adeguatamente motivata, non essendo l'ufficio richiedente tenuto neppure ad allegare gli atti che sono già nella disponibilità del debitore d'imposta (sul punto cfr. Cass. Civile, Sez. V, sent. n. 327 del 11-01-2006; Sez. II, sent. n. 10757 del 24-04-2008; Sez. I, sent. n. 9357 del 11-06-2003).

3) Alla luce delle considerazioni effettuate appare di tutta evidenza l'inammissibilità, per manifesta infondatezza o, quantomeno, l'infondatezza dell'adombrata questione di costituzionalità degli artt. 9 e 13 comma 1 e art. 13 comma 6 quater del D.P.R. n. 115/2002, in relazione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., e dell'ulteriore questione sollevata in ordine al criterio di applicazione delle sanzioni, in relazione agli artt. 96, 3, 13 e 24 Cost..

Sul punto, la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 164/2010, ha concluso per l'inammissibilità della questione, trattandosi di una materia, quale quella sulle spese di giustizia e quella tributaria, "nella quale vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza ...". La determinazione del sistema per regolare la misura del contributo unificato da versare nei giudizi davanti al giudice

amministrativo viene riconosciuta essere "frutto di una scelta discrezionale non manifestamente irragionevole", in linea con le peculiarità di detta forma di contenzioso.

Il criterio applicativo del tributo, inoltre, esclude ogni ricaduta negativa in punto di possibile disparità di trattamento fra i potenziali contribuenti, ovvero fra diversi rami della giurisdizione (art. 3 Cost.).

Quanto alla prospettata ricaduta sul diritto di difesa (art. 24 Cost.), mette conto solo di rilevare che il pagamento del contributo unificato non è suscettibile di impedire l'azione giudiziaria o la sua prosecuzione, meno che mai il pieno esercizio del diritto di difesa, tenuto altresì conto che il mancato assolvimento del debito tributario non comporta l'inammissibilità del ricorso giurisdizionale *elo* la sua prosecuzione.

E', altresì, da escludersi l'assunta violazione del principio di proporzionalità e di progressività, enunciato per le norme tributarie dall'art. 53 Cost..

Per confutare tale deduzione, è sufficiente osservare che la norma costituzionale, per giurisprudenza pacifica, riferisce il principio di progressività al sistema tributario nel suo complesso e non al singolo tributo.

Quanto al profilo della proporzionalità, deve osservarsi che esso non va riferito alla singola controversia azionata, ma alle varie tipologie di giudizi in cui ciascuna di esse si inserisce *natura/iter*, e, sotto questo aspetto, non può che concludersi nel senso che la regolamentazione ha una sua coerenza intrinseca, che trova un pieno fondamento legittimante nella peculiarità del rito abbreviato che, a sua volta, si fonda sull'importanza per la pubblica amministrazione e, indirettamente, per la parte privata, della celere definizione delle singole controversie.

Inoltre, è del tutto esclusa una qualsiasi ricaduta dell'imposizione fiscale sul principio espresso dall'art. 113 Cost., poiché il versamento del contributo unificato non esclude e/o limita la tutela giurisdizionale.

Alla luce delle considerazioni esposte - che, come si è detto in precedenza trovano anche l'autorevole avallo della Corte Costituzionale (cfr., per tutte, le sentenze n. 119/1999, n. 21/2005 e l'ordinanza n. 110/2008, nonché la già citata ord. 164/2010) -, può concludersi per l'insussistenza di qualsivoglia qualunque possibile contrasto dell'art. 13 comma 6 bis D.P.R. 115/2002 con i principi espressi dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Non per ultimo, è assolutamente estranea alla questione oggetto della presente controversia la presunta illegittimità costituzionale dell'art. 13 comma 6 quater, introdotto dal D.L. 98/2011, che prevede un'apposita imposizione fiscale per l'esercizio della tutela giurisdizionale davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Infine, valgono le stesse argomentazioni già articolate innanzi per contestare l'assoluta inammissibilità e infondatezza dell'ulteriore questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente con specifico riferimento al criterio di applicazione delle sanzioni connesse al mancato pagamento del contributo unificato, dovendo solo aggiungere che risulta assolutamente inconferente la questione di costituzionalità sollevata con riferimento agli artt. 96 e 13 Cost., riguardando il primo l'individuazione della giurisdizione per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri ed il secondo il principio di inviolabilità della libertà personale: nessuno dei due precetti costituzionali sembra possa avere una qualsiasi attinenza con le norme che regolano i criteri applicativi delle sanzioni dovute per il mancato pagamento del contributo unificato.

* * * * *

Tanto premesso, l'Amministrazione resistente così

CONCLUDE

Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale adita, rigettare il ricorso *ex adverso* proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si depositano:

- 1) copia invito di pagamento notificato in data 27.12.12;
- 2) copia ricorso al tar Toscana proposto da Falzea Bruno.

Firenze, 26/03/2014

Piercarlo Pirollo, Avvocato dello Stato

Piercarlo Pirollo

Registro crediti da recuperare
n. 582



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA**

Via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze
tel. 055 /267301 - fax 055/293382

Al Sig. **FALZEA BRUNO**
- **Avv.ti Claudio Defilippi**
Deborah Cianfanelli -
presso **Avv. Gabriele De Paola**
Via Martelli n. 8
50100 FIRENZE

M.E.F. Corte d' Appello Firenze

diritti notif.: 0,00 Sp.FT : 0,00 Mod.E:
mb.spese Km: 4,86 Copia : 0,00 Mod.F:
tassa erariale: 0,00 Altro : 0,00 Cron.: ABIS/T1/101
stale: 4,86 TOTALE: 4,86
GRASSO EUGENIO

ABIS/T1/101

asse erariale pagate in modo virtuale all'Ufficio competente.
07/12/2012. L'Ufficiale Giudiziario

mento ai sensi dell'art 16 del D.P.R. N. 115/2002 e

CODICE FISCALE	Cognome Nome	SESSO	luogo e data di nascita	luogo di residenza cap	indirizzo
FLZBRN56B08H224A	FALZEA BRUNO	M	Reggio Calabria 8/2/1956		

Si rappresenta alla S.V. che, in riferimento al ricorso n.1704/2012 3° Sez. proposto da FALZEA BRUNO C/ COMUNE DI GROSSETO ED ALTRO, questo ufficio ha riscontrato le seguenti irregolarità:

1) Omesso pagamento del contributo unificato (art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e ss. mm. e ii.);

2) Insufficiente pagamento del contributo dovuto (pagati solo € 100,00);

➤ Si invita pertanto la S.V. a voler provvedere al pagamento del contributo dovuto nella misura di **Euro 500,00 (cinquecento/00)**, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 13 del D.P.R. N. 115/2002 e ss.mm.ii. trattandosi di ricorso ordinario.

L'importo dovuto deve essere pagato **nel termine di un mese** dalla ricezione del presente avviso, con obbligo di depositare la ricevuta di versamento presso questa segreteria nei dieci giorni successivi al pagamento.

Si avverte che in caso di inadempimento, si provvederà, ex art. 16 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento, e con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) la cui entità è stabilita, ex artt. 7 e 16 comma 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, come modificato dall'art. 1 comma 20 lett. b) L. 13 dicembre 2010 n. 220, nelle seguenti percentuali:

¹ Da notificare a mezzo di Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 248 T.U.

- 33% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'invito di pagamento. Entro il medesimo termine di 60 giorni potranno essere prodotte deduzioni difensive, in mancanza delle quali il presente invito costituisce provvedimento di irrogazione, impugnabile innanzi alla competente Commissione tributaria;

- 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene tra il 61° e l'80° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;

- 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene successivamente all'80° giorno o non viene effettuato.

Avverso il presente invito è possibile proporre impugnazione nel termine di 60 giorni dal ricevimento mediante ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ai sensi degli artt. 10 e 20 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Greci.

Firenze, 03.12.12

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Teresa Greci

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notificazioni presso la Corte d'Appello di Firenze, a richiesta del T.A.R. Toscana, ho notificato il suesteso invito **Al Sig. FALZEA BRUNO** - avv.ti Claudio Defilippi e Deborah Cianfanelli - presso Avv. Gabriele De Paola - Via Martelli n. 8 - 50100 FIRENZE mediante consegna fattane a mani di _____

Firenze, _____

A _____

Imp. _____

una _____

Firenze

Ronde Benvenuti

TORSE

27 DIC. 2012

Grasso E...
Ufficio _____
Firenze